



**BANCA POPOLARE
del CASSINATE**

Statuto Sociale

come risulta modificato:

- ✓ *con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 ottobre 1978, rogito Notaio Gamberale, omologato dal tribunale di Cassino in data 17.01.1979, n. 11.751 reg. d'ordine n. 1/55 Reg. Società;*
- ✓ *con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 novembre 2001, rogito Notaio Roberto Labate;*
- ✓ *con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2005, rogito Notaio Roberto Labate;*
- ✓ *con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 giugno 2009, rogito Notaio Roberto Labate;*
- ✓ *con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 marzo 2011, rogito Notaio Roberto Labate;*
- ✓ *con atto integrativo del 05 luglio 2011, rogito Notaio Roberto Labate*
- ✓ *con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 aprile 2017, rogito Notaio Roberto Labate*
- ✓ *con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 giugno 2021, rogito Notaio Federico Labate.*
- ✓ *con determinazione del Consiglio di amministrazione, adottata in data 1° febbraio 2022, con atto Repertorio n. 13.678, Raccolta n. 11.344, . Federico Labate, Notaio in Sora. Le variazioni sono state effettuate per allineare l'articolato alle modifiche normative di cui agli artt. 32-bis e 32-ter del TUB introdotte con la L n. 106/21 di conversione del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (c.d. "Decreto sostegni Bis")*
- ✓ *con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2022, rogito Notaio Federico Labate.*

Sommario

<i>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'</i>	4
<i>ARTICOLO 1 – Denominazione</i>	4
<i>ARTICOLO 2 - Durata e Sede</i>	4
<i>ARTICOLO 3 - Oggetto sociale</i>	4
<i>PATRIMONIO SOCIALE – SOCI – AZIONI</i>	4
<i>ARTICOLO 4 - Patrimonio sociale</i>	4
<i>ARTICOLO 5 – Capitale Sociale ed azioni</i>	4
<i>ARTICOLO 6 – Prezzo e valore di rimborso delle azioni</i>	4
<i>ARTICOLO 7 – Soci</i>	5
<i>ARTICOLO 8 – Formalità per l'ammissione a socio</i>	5
<i>ARTICOLO 9 – Gradimento</i>	6
<i>ARTICOLO 10 – Acquisto della qualità di socio</i>	6
<i>ARTICOLO 11 – Cause di inammissibilità a socio</i>	6
<i>ARTICOLO 12 – Limiti al possesso azionario</i>	6
<i>ARTICOLO 13 – Morte del socio</i>	7
<i>ARTICOLO 14 – Recesso del socio</i>	7
<i>ARTICOLO 15 – Esclusione del socio</i>	8
<i>ARTICOLO 16 – Rimborso delle azioni</i>	8
<i>ARTICOLO 17 – Acquisto delle azioni proprie</i>	8
<i>ARTICOLO 18 – Dividendo</i>	9
<i>ARTICOLO 19 – Vincolo su azioni</i>	9
<i>ORGANI SOCIALI</i>	9
<i>ARTICOLO 20 – Organi sociali</i>	9
<i>ARTICOLO 21 – Convocazione delle assemblee</i>	10
<i>ARTICOLO 22 – Competenza dell'Assemblea</i>	10
<i>ARTICOLO 23 – Diritto di intervento e voto in assemblea e rappresentanza</i>	11
<i>ARTICOLO 24 – Regolamento Assemblea</i>	13
<i>ARTICOLO 25 – Presidenza dell'Assemblea</i>	13
<i>ARTICOLO 26 – Costituzione dell'Assemblea</i>	13
<i>ARTICOLO 27 – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea</i>	13
<i>ARTICOLO 28 – Proroga dell'Assemblea</i>	14
<i>ARTICOLO 29 – Verbale delle Assemblee</i>	14
<i>ARTICOLO 30 – Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di amministrazione</i>	14
<i>ARTICOLO 31 – Sostituzione degli Amministratori</i>	15
<i>ARTICOLO 32 – Cariche consiliari</i>	16
<i>ARTICOLO 33 – Presidente del Consiglio di amministrazione</i>	16
<i>ARTICOLO 34 – Compenso agli Amministratori</i>	17

ARTICOLO 35 – Adunanza del Consiglio-----	17
ARTICOLO 36 – Deliberazioni del Consiglio-----	18
ARTICOLO 37 – Verbali del Consiglio-----	18
ARTICOLO 38 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione-----	18
ARTICOLO 39 – Deleghe-----	20
ARTICOLO 39-BIS – Comitati consultivi dei soci-----	20
ARTICOLO 40 – Collegio Sindacale-----	20
ARTICOLO 41 – Durata in carica e sostituzione dei Sindaci-----	21
ARTICOLO 42 – Compiti e poteri del Collegio sindacale-----	21
ARTICOLO 43 – Funzionamento del Collegio Sindacale-----	23
ARTICOLO 44 – Revisione legale dei conti-----	23
ARTICOLO 45 – Collegio dei Probiviri-----	23
ARTICOLO 46 – Competenza del Collegio dei Probiviri-----	24
ARTICOLO 47 – Direzione Generale-----	24
ARTICOLO 48 – Funzioni del Direttore Generale-----	24
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE-----	25
ARTICOLO 49 – Poteri di firma-----	25
BILANCIO-----	25
ARTICOLO 50 – Bilancio d’esercizio-----	25
ARTICOLO 51 – Ripartizione degli utili-----	25
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	26
ARTICOLO 52 – Scioglimento e norme di liquidazione-----	26

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 – Denominazione

E' costituita la BANCA POPOLARE DEL CASSINATE, Società Cooperativa per Azioni.

La Società è retta dalle disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2 - Durata e Sede

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

La Società ha sede legale e amministrativa in Cassino, e può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, con ogni modalità, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società presta speciale attenzione alla valorizzazione del territorio ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali, la società accorda ai Clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

PATRIMONIO SOCIALE – SOCI – AZIONI

ARTICOLO 4 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale;*
- dalla riserva legale;*
- da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;*
- dalla riserva da sovrapprezzo azioni;*
- dalla riserva acquisto azioni proprie.*

ARTICOLO 5 – Capitale Sociale ed azioni

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro cinque.

Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita la contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 6 – Prezzo e valore di rimborso delle azioni

Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo

che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

Le modalità di rimborso sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, nonché nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

ARTICOLO 7 – Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 11.

Possono, inoltre, far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare, per iscritto, la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è, inoltre, necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

ARTICOLO 8 – Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta unitamente alla domanda di ammissione la certificazione attestante la titolarità di almeno numero 1.200 (milleduecento) azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre, con determinazione motivata, detto limite in favore di soggetti istituzionali o specifiche categorie di soggetti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma 2, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale, per le azioni residue, può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

ARTICOLO 9 – Gradimento

Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine all'accoglimento o al rigetto della domanda di ammissione a socio avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. In caso di rigetto, il Consiglio di amministrazione provvede con delibera motivata.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la domanda dell'interessato è pervenuta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, alla Società. La domanda di ammissione a socio si intende, comunque, accolta, qualora entro tale termine non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto di ammissione, l'interessato può presentare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi presso la sede sociale, istanza di riesame della propria domanda al Collegio dei probiviri. L'istanza di riesame si intende presentata nel momento in cui la raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata risultano ricevuti presso la sede della Società.

Il Collegio dei probiviri, costituito a norma di statuto, si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'istanza di riesame, disponendo il riesame o respingendo definitivamente la domanda, comunicando la propria decisione al Consiglio di amministrazione.

Se il Collegio dei probiviri dispone il riesame della domanda, il Consiglio di amministrazione si pronuncia definitivamente, con deliberazione motivata, e la sua decisione non è appellabile.

ARTICOLO 10 – Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro dei soci, adempite le formalità prescritte.

ARTICOLO 11 – Cause di inammissibilità a socio

Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 12 – Limiti al possesso azionario

Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il

limite di partecipazione al Capitale Sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto.

Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla società e destinati a scopi mutualistici.

ARTICOLO 13 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2.

Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti.

ARTICOLO 14 – Recesso del socio

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società nei termini di legge a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.

Spetta al Consiglio di amministrazione verificare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.

ARTICOLO 15 – Esclusione del socio

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società, oltreché coloro che versino in una delle cause di inammissibilità di cui all'art. 11:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;*
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;*
- c) coloro che siano soggetti a procedure concorsuali;*
- d) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ.*

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.6, comma 2.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell'art.6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

ARTICOLO 16 – Rimborso delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 17 – Acquisto delle azioni proprie

Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 51 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.

Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio di amministrazione ricollocate oppure annullate.

ARTICOLO 18 – Dividendo

I titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali partecipano per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società.

Il socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva straordinaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.

ARTICOLO 19 – Vincolo su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei Soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Le azioni sono, per patto sociale, soggette, fin dalla loro origine, a vincolo e privilegio in favore della Società, anche qualora non siano depositate presso la stessa, a garanzia di ogni obbligazione diretta e indiretta del socio verso la Società. A tale fine la Società ha in ogni caso diritto di ritenzione sulle azioni che essa ha in deposito o delle quali ha comunque la detenzione.

Qualora il socio sia inadempiente verso la Società, ovvero sia sottoposto a procedura concorsuale, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione e senza necessità di preventiva intimazione e di formalità giudiziarie, può a sua discrezione alienare in tutto o in parte le azioni del socio fino alla concorrenza del credito della Società, comprensivo di spese e accessori, oppure procedere, anche mediante utilizzo della riserva acquisto azioni proprie, a compensazione fino alla stessa concorrenza.

Ove le azioni non siano presso la Società e il socio non ottemperi tempestivamente all'intimazione, fattagli mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, di depositarle presso la stessa, il Consiglio di amministrazione provvede all'annullamento e all'emissione di duplicati senza formalità né vincoli di termini, dando attuazione a quanto previsto al comma precedente. La Società ha diritto di compensare, anche ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, il proprio credito verso il socio escluso sia con il ricavo delle azioni vendute, sia con l'importo corrispondente a quelle acquistate direttamente, sia con il diritto del socio alla liquidazione della quota conseguente al provvedimento di esclusione quando questa non operi di diritto. L'eventuale differenza in eccesso viene tenuta a disposizione del socio in un conto infruttifero.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20 – Organi sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;*
- b) al Consiglio di amministrazione;*
- c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;*

- d) al Collegio dei sindaci;
- e) al Collegio dei probiviri;
- f) alla Direzione Generale.

ARTICOLO 21 – Convocazione delle assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione, diverso dal primo, è pubblicato, non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, su un quotidiano a diffusione nazionale ed affisso nelle dipendenze della Società. L'avviso sarà, inoltre, pubblicato sul sito web della Società.

Nell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione può prevedere che la partecipazione dei Soci all'assemblea possa avvenire anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Il voto in ogni caso può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i Soci richiedenti e deve indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 22 – Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- *approva il bilancio e destina gli utili;*
- *nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;*
- *ha facoltà di nominare il Presidente Onorario;*
- *conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio sindacale, e dandone informativa alla Banca d'Italia, alla Società di revisione cui è affidata la revisione legale e provvede alla sua revoca, sentito il Collegio Sindacale;*
- *determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale;*
- *approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;*
- *approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito*

dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;

- delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- approva il Regolamento assembleare e il Regolamento di cui all'art. 30, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;

- delibera sulla costituzione di Comitati consultivi dei soci di cui al successivo art. 39-bis, temporanei e permanenti, ne nomina i componenti, ne determina le attribuzioni e, ne approva il Regolamento sul funzionamento;

- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 38, comma 4, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 23 – Diritto di intervento e voto in Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno 2 (due) giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società.

Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) Soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di

collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare presso lo stesso luogo tutta la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione, devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presente il Presidente e il verbalizzante.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione è sempre ammesso, fatta eccezione per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- possono votare per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta;
- sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità previste dai precedenti commi del presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- il testo delle deliberazioni da adottare è riportato per esteso nell'avviso di convocazione e sulla scheda di voto, in conformità al Regolamento assembleare;
- se la scheda di voto non è allegata all'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'avviso stesso deve indicare le modalità attraverso cui i soci possono richiedere ed ottenere le schede di voto;
- il computo delle schede avviene: a) al momento della costituzione dell'Assemblea, ai fini della verifica del quorum costitutivo; b) al momento della votazione, ai fini della verifica del quorum deliberativo;
- ove siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea;
- le schede dei voti espressi per corrispondenza sono conservate agli atti della Società;

- il Consiglio di amministrazione cura la diffusione, secondo le modalità previste dal Regolamento assembleare, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea in caso di voti espressi per corrispondenza al fine di agevolare l'esercizio dei propri diritti da parte dei Soci astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 24 – Regolamento Assemblea

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Nello stesso Regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura di Soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 25 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questo ultimo, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due o più scrutatori nonché un Segretario, salvo nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio, da lui designato.

ARTICOLO 26 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria anche per le deliberazioni previste dall'articolo 2441, comma 5 cod. civ., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un sesto dei Soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto dei Soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale all'estero.

Per le deliberazioni concernenti la trasformazione o la fusione della Società si applica l'art. 31, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

ARTICOLO 27 – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta.

La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 22, sesto e settimo alinea, sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedono hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

ARTICOLO 28 – Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

ARTICOLO 29 – Verbale delle Assemblee

Delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale che, iscritto nel relativo libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Il libro dei verbali delle assemblee e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 30 – Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11 secondo le determinazioni dell'Assemblea, eletti dall'Assemblea tra i soggetti che devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

Tutti gli Amministratori agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Almeno la metà degli Amministratori devono essere non esecutivi. Agli Amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né incarichi direttivi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di amministrazione (che può coincidere con quelli di cui al comma precedente) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.

È considerato altresì non indipendente l'Amministratore che è Socio o Amministratore di una Società o di

un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società.

Nella composizione del Consiglio di amministrazione deve essere assicurato il rispetto, oltre che del numero di amministratori indipendenti, anche dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

A tal fine, sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da Soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di Amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza, quale sopra definito, in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori, che secondo il presente statuto, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti, devono possedere tale requisito.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, salva la rotazione di cui al successivo comma, e possono essere rieletti.

Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per un terzo (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore) ogni esercizio. Nei casi in cui la scadenza dei Consiglieri non possa essere determinata in base all'anzianità di carica, si procede per sorteggio.

Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

All'Assemblea dei Soci deve essere fornita adeguata informativa della Politica di idoneità adottata.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione si osservano le norme di legge.

ARTICOLO 31 – Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, garantendo:

i) che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti;

ii) l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità ai fini della scadenza.

Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di amministrazione resta, peraltro, in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Consiglieri.

ARTICOLO 32 – Cariche consiliari

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età a meno che il Consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 31 provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, può nominare, senza limiti d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei propri componenti, un Presidente Onorario, scelto tra persone eminenti che si siano distinte per il contributo allo sviluppo della banca e per aver reso servizi di rilievo alla medesima, il quale durerà nella carica per tre esercizi e decadrà, oltre che per dimissioni, con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle Assemblee, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di amministrazione e dalle Assemblee.

Al Presidente Onorario potrà essere affidato il compito di intrattenere, per conto della Società, le relazioni con enti pubblici e privati, attraverso la promozione e/o la partecipazione in rappresentanza della Società ad iniziative scientifiche, culturali, artistiche, sociali e benefiche.

Il Presidente Onorario è rieleggibile.

ARTICOLO 33 – Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario,

garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli altri Amministratori e al Direttore Generale.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei Comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;

- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Nei casi di urgenza il Presidente, su proposta del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

ARTICOLO 34 – Compenso agli Amministratori

Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale:

-stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprano cariche previste dallo Statuto;

- può accordare un compenso agli Amministratori ai quali vengano affidati incarichi non esecutivi ma che richiedano un impegno specifico nella banca per la partecipazione ad organi previsti nel regolamento generale;

- determina, altresì, l'eventuale compenso spettante al Presidente Onorario.

Tali compensi sono fissati in relazione ai compiti effettivamente svolti, in relazione al tempo dedicato e coerentemente con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e con le politiche di remunerazione fissate dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori ed il Presidente Onorario hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 35 – Adunanza del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio

stesso. Può essere convocato anche dal Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per tele conferenza, video conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 36 – Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 37 – Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza immediatamente successiva o al più tardi in quella seguente.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 38 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;*
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;*
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;*
- la valutazione del generale andamento della gestione;*
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;*
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;*
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);*
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;*
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;*
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;*
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;*
- la indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;*
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;*
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;*
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione generale;*
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio sindacale, dei Responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, di antiriciclaggio e di controllo dei rischi;*
- la nomina e la revoca eventuali del Presidente Onorario, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e la determinazione del suo trattamento economico;*
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;*
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;*
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;*
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;*
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone il regolamento;*
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;*
- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca (o del gruppo bancario) e delle altre misure necessarie per*

conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;

-l'approvazione di un Codice etico che stabilisca regole di condotta professionale per il Personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi.

E' inoltre attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.

ARTICOLO 39 – Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ad uno o più Vice Direttori, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva.

ARTICOLO 39-BIS – Comitati consultivi dei soci

Fermi restando i principi generali in tema di amministrazione e controllo delle Banche Popolari, e senza che ciò determini esclusioni o limitazioni dei poteri e delle responsabilità degli organi societari, al fine di incentivare il coinvolgimento dei soci e del territorio di appartenenza, l'Assemblea dei soci può deliberare la costituzione di Comitati consultivi, costituiti dai soci della Banca, chiamati a svolgere funzioni consultive in favore dell'organo amministrativo, nonché di raccordo, coordinamento, indirizzo ed informazione dei soci.

I Comitati consultivi sono composti dal numero di membri determinati dall'Assemblea al momento della loro costituzione, eletti dalla medesima Assemblea tra i soci che detengano le azioni della Società da oltre 3 anni, ovvero, indipendentemente dalla durata del possesso azionario, tra giovani soci, di età inferiore a 35 anni, che si segnalino per preparazione e competenze.

I Comitati consultivi possono esprimere pareri non vincolanti in ordine alle questioni sottoposte al loro esame dal Consiglio di Amministrazione.

I criteri di composizione, la durata in carica, le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento dei Comitati consultivi dei Soci sono determinati attraverso apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 40 – Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, fra Soci e non Soci che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e che soddisfino i criteri di correttezza, competenza

e disponibilità di tempo previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, e designa il Presidente del Collegio sindacale.

Nella composizione del Collegio sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

A tal fine, sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da Soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.

Il Collegio sindacale, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

All'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere fornita adeguata informativa sulla Politica di idoneità adottata.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore e vigente.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante a ciascun sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

ARTICOLO 41 – Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. A tal fine almeno un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

ARTICOLO 42 – Compiti e poteri del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;*
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*

- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento, nonché sul processo di informativa finanziaria;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sulla revisione legale dei conti e sull'indipendenza del revisore;
- sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

ARTICOLO 43 – Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale inoltre deve contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Il verbale delle riunioni del Collegio sindacale deve essere idoneo a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 44 – Revisione legale dei conti

La revisione legale della Società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Collegio sindacale.

La società di revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385, gli atti o i fatti rilevanti nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, ovvero un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La società di revisione legale invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

ARTICOLO 45 – Collegio dei Proviviri

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Proviviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela,

di affinità o di legittimo impedimento.

ARTICOLO 46 – Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Società.

Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime altresì entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art.9, comma 3, del presente Statuto.

ARTICOLO 47 – Direzione Generale

La Direzione generale è composta dal Direttore Generale, da uno o più Vice Direttori Generali, di cui uno con funzioni vicarie, e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina ruoli, attribuzioni ed aree di competenza.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca o il licenziamento del Direttore Generale, dei Vice Direttori Generali e degli altri componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ARTICOLO 48 – Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, dagli Organi delegati nonché a quelle assunte, in via d'urgenza, a norma dell'art. 33; sovrintende al funzionamento della Società; provvede alla gestione di tutti gli affari correnti; esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti; e, più in generale, esercita le attribuzioni ed i poteri che gli sono conferiti dal presente statuto e dagli altri Organi della Società.

Il Direttore Generale è il capo del Personale e della struttura e, sulla base delle deleghe affidategli, provvede in materia di assunzioni, promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti dei dipendenti e dei collaboratori della Società.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale e, in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni, risponde al Consiglio di amministrazione, al quale è tenuto a riferire con continuità.

Il Direttore Generale prende parte, con funzione propositiva e con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e, se costituito, del Comitato Esecutivo, ed ha in ogni caso potere di proposta agli Organi collegiali, previa informazione al Presidente, sulle materie riservate alla sua competenza.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Vicario o, in mancanza di quest'ultimo, dal componente della Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo.

Per il caso di impedimento od assenza di tali soggetti, il Consiglio di amministrazione può delegare facoltà e

funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 49 – Poteri di firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono essere inoltre conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri e Dipendenti della Società con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

BILANCIO

ARTICOLO 50 – Bilancio d'esercizio

Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge. Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

ARTICOLO 51 – Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato, in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale.

Il residuo viene ripartito fra i titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea quale dividendo alle azioni.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

La Società destina in ogni esercizio una somma fino al 5 % (cinqueper cento) dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 52 – Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.